

## Delibera n° 1136

Estratto del processo verbale della seduta del  
**29 luglio 2022**

**oggetto:**

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI E DEL PROGRAMMA D'AZIONE NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI, IN ATTUAZIONE DELL'ART 20 DELLA LR 16/2008, DELL'ART 3, COMMA 28 DELLA LR 24/2009 E DELL'ART 19 DELLA LR 17/2006. (RFA) - SCV 578.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	assente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	assente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la direttiva 12 agosto 1986, n. 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

**Vista** la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'articolo 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola;

**Vista** la direttiva 24 novembre 2010, n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

**Vista** la decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Vista** la direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;

**Vista** la direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente afferente la valutazione ambientale strategica (VAS);

**Visto** il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, n. 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, e che ai sensi dell'articolo 53 del regolamento medesimo, si applica a decorrere dal 16 luglio 2022;

**Visto** il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) e in particolare l'articolo 6 comma 1 punti 2) e 3) secondo cui le regioni stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi nonché stabiliscono le distanze di rispetto per l'applicazione degli stessi;

**Visto** il decreto 19 aprile 1999 del Ministero per le politiche agricole recante "Approvazione del codice di buona pratica agricola";

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale;

**Vista** altresì, la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 che disciplina la Valutazione ambientale strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi;

**Atteso che** l'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 stabilisce che venga compresa nella VAS la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

**Visto** il decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione

agronomica del digestato”, modificato dall’articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 recante “Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali”;

**Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 134/2012 e in particolare il comma 2-bis dell’art. 52 come modificato dal decreto legge 21 marzo 2022, n. 21;

**Visto** il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina), convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

**Visto** l’articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l’adozione dei Programmi d’azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento da nitrati di origine agricola da definirsi con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

**Visto** la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) ed in particolare l’articolo 20 che prevede l’adozione di apposito regolamento per la disciplina dell’attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

**Vista** la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010) ed in particolare l’articolo 3 comma 28 che prevede l’adozione di un apposito regolamento per l’attuazione delle disposizioni di cui all’ articolo 6, comma 1, numeri 2) e 3), del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

**Visto** il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (“Regolamento per la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006”), Regolamento Fertilizzanti Azotati, nel seguito RFA;

**Visto** il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2018, n. 74/Pres. (D.Lgs. n. 152/2006, art. 121. L.R. 11/2015, art. 10 Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque);

**Preso atto** della necessità di adeguare il RFA alle disposizioni del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 come modificato dall’articolo 1, comma 527 della legge 160/2019 e, di recente, dall’articolo 21 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 51/2022, nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali ivi previsti, garantendo la tutela dei corpi idrici e del suolo,

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015 n. 2627, contenente “Indirizzi generali per i processi di VAS concernenti Piani e Programma la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014 n. 1323 recante "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi";

**Viste** le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4", adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicate nella GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019 contenenti indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l'applicazione della Valutazione di Incidenza;

**Atteso che** il RFA è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in quanto la Variante concerne modifiche minori delineate in recepimento a subentrata normativa sovraordinata che richiede l'adeguamento e aggiornamento del vigente Regolamento approvato con DPRReg 03/ 2013 e già sottoposto a procedura di VAS con esito favorevole, con DGR 58/2012;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2022 n. 266 concernente l'approvazione in via preliminare della proposta di Variante in aggiornamento del RFA per il recepimento del DM 25 febbraio 2016 come modificato dall'articolo 1 comma 527 della legge 160/2019, che ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 152/2006 ed ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale per la consultazione;

**Preso atto** che la proposta di Regolamento in variante DGR n. 266/2022 è stata predisposta dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di concerto con la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e ha mantenuto struttura e contenuti analoghi al RFA vigente, con introduzioni volte a integrare e affinare la disciplina agroambientale delle fertilizzazioni, adeguandola a quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 febbraio 2016 sopra richiamato, con particolare riferimento a:

- implementazione di opportuni criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica del digestato e del digestato equiparato;
- conferma, con revisioni da confronto con i MAS indicati dal decreto ministeriale 25 febbraio 2016, degli apporti massimi di azoto efficiente (MAE) approvati con il regolamento di cui al DPRReg 03/2013 sia per le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) sia per le zone non vulnerabili (zone ordinarie) in Friuli Venezia Giulia;
- gestione del divieto stagionale delle concimazioni azotate nelle ZVN resa in parte flessibile in rapporto alle condizioni pedoclimatiche, a mezzo 'servizio agrometeo' di avvertimento posto in capo all'OS.ME.R. con legge regionale 6/2019, ai fini di applicazioni meglio orientate nei termini sia agronomici che della tutela ambientale;
- allo scopo di indurre strategie d'apporto più bilanciate dei fertilizzanti azotati anche minerali, introduzione dell'obbligo di presentazione del piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi;

**Considerato** che, stante la complessa articolazione del provvedimento di adeguamento al decreto ministeriale 25 febbraio 2016, si è resa necessaria, essenzialmente per ragioni di linearità di lettura e consultazione, la formulazione di un nuovo testo di regolamento che sostituisce e abroga il regolamento (RFA), ancorché mantenga struttura per gran parte sovrapponibile e contenuti analoghi al RFA vigente;

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 152/2006, il Servizio valorizzazione qualità delle produzioni della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, con nota Prot. n 14904/P del 2 marzo 2022, ha comunicato ai soggetti competenti individuati l'avvio della consultazione di verifica di assoggettabilità alla VAS, durata 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta nota di trasmissione della proposta di RFA comprensivo del rapporto preliminare, e nel corso della quale sono pervenuti i seguenti pareri:

1. Ministero della Transizione ecologica Prot. MITE REGISTRO UFFICIALE. USCITA 0032291 di data 14.03.2022

2. Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati Prot. n. 0016544/P di data 23.03.2022
3. Servizio caccia e risorse ittiche Prot. n. 0020852/P di data 24.03.2022
4. AS FO Azienda sanitaria Friuli Occidentale Prot. n. 0027654/P di data 31.03.2022
5. ARPA FVG Prot. n. 0009619/P/GEN/LMA di data 04.04.2022
6. Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica Prot. n. 0023591/P di data 05.04.2022
7. Servizio biodiversità Prot. n. 0031936/P di data 02.05.2022;

**Preso atto** che nella consultazione non sono pervenuti i pareri dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale individuati con DGR n. 266/2022:

- Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
- Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI)
- Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)
- Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (ASU FC)
- Consorzio di bonifica Cellina Meduna
- Consorzio di bonifica Pianura Friulana
- Consorzio di bonifica Pianura Isontina

**Considerato** l'aggiornamento del quadro normativo sopraggiunto con la subentrata emanazione del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 51/2022, il quale all'articolo 21, comma 3 ha abrogato la lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 e il Capo IV-bis del Titolo IV del DM 25 febbraio 2016, e con il comma 2 del medesimo articolo 21 ha aggiornato il comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 134/2012; e stante che l'obbligo di adeguamento ha comportato l'esigenza di conformare il RFA in esame alle nuove previsioni legislative in modo che:

1. la definizione all'art. 2 lett. dd) di digestato equiparato faccia esplicito riferimento al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto legge 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 51/2022, come modificato dal decreto legge 21/2022;
2. gli articoli 18 *Condizioni di equiparabilità* e 19 *Condizioni di utilizzo del digestato equiparato* rimandino direttamente al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, nonché al decreto ministeriale di cui al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 52 del medesimo decreto legge.

Tale recepimento normativo di fatto ha implicato l'esigenza di dover allineare anche il documento del Rapporto preliminare con l'aggiornamento e rimando normativo di cui agli articoli 2, 18 e 19 del RFA. Va precisato che si tratta di una modifica puramente formale e non sostanziale, in quanto il Rapporto preliminare mantiene inalterata la sua originaria struttura e permangono invariati tutti gli obiettivi e le azioni già esaminati dai soggetti competenti in materia ambientale in fase di consultazione ai fini di valutare gli effetti ambientali esercitati dal RFA. In particolare permane l'introduzione del digestato equiparato, che il Regolamento agli articoli 2, 18 e 19 mantiene, ma allineandone le condizioni di equiparabilità e impiego, in osservanza del mutato inquadramento normativo statale, alle finalità del DL 83/2012 convertito con modificazioni dalla L. 134/2012, come aggiornato dal DL 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 51/2022, nonché, nello specifico, alla normazione di un decreto ministeriale previsto all'art.52, comma 2-bis del DL 83/2012 medesimo;

**Dato atto** pertanto che non è stato possibile esprimere il parere di cui all'art. 12, comma 4, D.lgs 152/2006 nei termini previsti in quanto il precitato DL 21/2022 è stato convertito con modificazioni in L n. 51 del 20 maggio 2022 in prossimità della scadenza del termine per l'espressione del parere di verifica di assoggettabilità a VAS;

**Dato atto** altresì che l'Autorità procedente, al fine di recepire la nuova normativa prevista nel precitato DL 21/2022, ha comunicato con nota prot. n 0042483/P di data 09.06.2022 che sta provvedendo all'aggiornamento del RFA e del Rapporto preliminare e che gli articoli 2, 18, 19 del RFA verranno riscritti nel seguente modo:

1. All'articolo 2, comma 1 riscrivere la definizione alla lettera dd) digestato equiparato nel modo seguente:  
*dd) digestato equiparato: materiale ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto ministeriale di cui al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012;*
2. All'articolo 18 Condizioni di equiparabilità il comma 1 è sostituito dal seguente:  
*Le condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica sono stabilite al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, nonché dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 52 del medesimo decreto legge.*
3. All'articolo 19 Condizioni di utilizzo del digestato equiparato i commi da 1 a 4 sono sostituiti dal comma seguente:  
*Le condizioni di utilizzo del digestato equiparato sono stabilite al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, nonché dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 52 del medesimo decreto legge.*

**Preso atto** che nella precedente DGR 58/2012 di adozione del parere motivato di VAS si è già valutato che il RFA non causa impatti rilevanti sull'ambiente degli Stati confinanti con la Regione FVG e non si è ritenuto pertanto necessario avviare le consultazioni transfrontaliere di cui all'art. 32 del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la nota del Servizio gestione risorse idriche Prot. n 0018008/P di data 30.03.2022 con cui il Servizio ha fatto presente di non avere, per quanto di competenza, osservazioni in merito al RFA in Variante;

**Vista** la nota del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni Prot. n 0032332/P del 03.05.2022 con la quale l'Autorità procedente ha trasmesso al Servizio valutazioni ambientali tutti i pareri pervenuti in fase di consultazione ai fini dell'espletamento delle procedure istruttorie di competenza;

**Preso atto** che, esperita la predetta fase di consultazione, in fase istruttoria i Soggetti proponenti ed il Servizio valutazioni ambientali hanno preso in considerazione tutte le osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale, anche se giunte fuori termine, ed hanno dato opportuno riscontro delle risultanze di tale congiunta disamina nelle controdeduzioni inserite nella relazione istruttoria;

**Vista** la Relazione istruttoria del Servizio valutazioni ambientali, propedeutica al parere di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 152/2006 che ha valutato il Rapporto preliminare, la documentazione del RFA aggiornato e l'insieme dei pareri pervenuti per concludere come segue:

Si evidenzia che:

- il Rapporto preliminare contiene gli elementi di cui all'Allegato I alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- sono stati analizzati i rapporti di coerenza con i Piani che potrebbero avere attinenza con l'area d'indagine del RFA;
- sono state effettuate le valutazioni relative ai possibili impatti del piano sull'ambiente e di verifica di possibili effetti significativi sui Siti Rete Natura 2000.

Si valuta che:

In sede istruttoria si è verificato che le azioni e le relative attività previste dall'aggiornamento del RFA non comportano effetti significativi negativi sulle varie componenti ambientali ma semmai contribuiscono a contenere maggiormente la pressione delle attività agronomiche su tali matrici apportando degli effetti positivi e/o effetti modificati tutti in miglioramento rispetto all'attuale RFA, che massimizzano la tutela delle componenti ambientali, in particolare del clima e qualità dell'aria, acqua, suolo, biodiversità, popolazione e salute umana.

In considerazione degli obiettivi di tutela delle aree della Rete Natura 2000 regionale, e delle modalità di gestione dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati previsti nell'aggiornamento del RFA, che propone obiettivi e azioni potenzialmente orientati al miglioramento dello stato dell'ambiente con effetti ulteriormente migliorativi e tutelanti la biodiversità di dette aree protette, si è potuto accertare che il RFA aggiornato non possa determinare incidenze significative negative sui valori naturali tutelati e pertanto non sia necessario sottoporlo alla procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997.

In conclusione, alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene che la Variante in aggiornamento del "Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006" (RFA) di recepimento del DM 25 febbraio 2016 modificato dall'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e per successivo effetto del subentrato decreto legge 21/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 51/2022, in considerazione della natura ed entità delle azioni previste non produca impatti significativi negativi sull'ambiente e pertanto si valuta che non sia da assoggettare alla valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 152/2006.

### **Ai fini dell'approvazione il RFA dovrà**

essere rivisto recependo le osservazioni/indicazioni pervenute dai Soggetti competenti e da quanto osservato dal Servizio valutazioni ambientali nella relazione istruttoria ai fini di migliorare ulteriormente gli aspetti ambientali, come di seguito illustrato:

Prevedere le seguenti modifiche al RFA preliminarmente approvato con DGR 266/2022

1. all'articolo 2 Definizioni, comma 1,

- riscrivere la lettera i) nel modo seguente:

*"i) concimi azotati: concimi minerali o concimi organici contenenti azoto così come definiti dal decreto legislativo 75/2010 e dal regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;"*

- all'articolo 2 Definizioni, comma 1, lettera j) dopo le parole "come definiti dal decreto legislativo 75/2010" sono aggiunte le parole "e dal regolamento (UE) 2019/1009";
2. In coerenza con quanto previsto all'art. 8, comma 3, all'art. 9, comma 3 e all'art. 36, comma 6 del DM 25 febbraio 2016, sostituire all'art. 4, comma 1, lett. a) la dicitura "purché non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali" con "purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali".

Analogo sostituzione dovrà prevedersi:

- all'articolo 5, comma 1, lettera a),
  - all'articolo 10, comma 1, lettera a),
  - all'articolo 14, comma 1, lettera a),
  - all'articolo 27, comma 1, lettera a).
3. Modificare la lettera i) dell'art.4, comma 1 del RFA nel modo seguente:  
"i) su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 99/1992;"

Analogo inquadramento di durata del divieto dovrà prevedersi:

- all'articolo 5, comma 1, lettera o),
  - all'articolo 10, comma 1, lettera o),
  - all'articolo 14, comma 1, lettera o),
  - all'articolo 27, comma 2,
  - all'articolo 28, comma 1, lettera o).
4. Inserire negli articoli 8 e 11 del RFA dopo il comma 3 la dicitura: "4. È vietata la realizzazione di nuovi contenitori in terra (lagoni), aventi cioè pareti e fondo in terra, sia totalmente interrati che parzialmente fuori terra e anche nel caso che le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con materiali sintetici."
5. Al secondo periodo del comma 12 dell'art 32, dopo le parole: "fatto salvo l'uso di concimi" sono aggiunte le parole: "a cessione controllata o";
6. Al comma 2 dell'art 4 prima delle parole "l'utilizzo agronomico" sono aggiunte le parole "Fatto salvo quanto disciplinato al comma 1 per i letami e i materiali a essi equiparati" e prima della parola "ammendanti" è aggiunta la parola "altri";
7. Riscrivere l'art. 7, comma 9 nel modo seguente:  
9. L'accumulo su suolo agricolo di cui ai commi 3 e 8, è effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) distanza non inferiore a 5 metri dalle scoline;
  - b) distanza non inferiore a 30 metri dai corsi d'acqua superficiali;
  - c) distanza non inferiore a 40 metri dall'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;
  - d) distanza non inferiore a 30 metri da tutti gli habitat appartenenti ai gruppi 1 (Habitat costieri e vegetazioni alofitiche), 2 (Dune marittime e interne), 3 (Habitat d'acqua dolce) e 7 (Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse) nonché dall'habitat 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico;
  - e) distanza non inferiore a 5 metri dai prati stabili naturali di cui alla legge regionale 9/2005 e da tutti gli altri habitat;
  - f) distanza non inferiore a 25 metri dalle strade, 50 metri dalle case sparse e 100 metri dai centri abitati;
  - g) non ripetuto nella stessa area prima di un anno dallo spandimento del precedente cumulo;
  - h) durata non superiore a novanta giorni;
  - i) altezza media del cumulo inferiore a 2 metri;
  - j) dimensione del cumulo inferiore a 200 metri cubi;

- k) *garantita una buona aerazione della massa;*
  - l) *adozione misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo per l'accumulo temporaneo;*
  - m) *superficie del terreno, se con granulometria grossolana con contenuto di scheletro superiore al 35 per cento o tessitura sabbiosa, impermeabilizzata con l'impiego di una copertura di materiale impermeabile con uno spessore adeguato ad impedire rotture o fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo.*
8. Al comma 2 dell'art. 24 prima delle parole "sono considerate" sono aggiunte le parole "e quelle tenute a predisporre il PUA delle pratiche di fertilizzazione per l'utilizzo in un anno di un quantitativo superiore a 10.000 chilogrammi di azoto anche da esclusivo o prevalente impiego di concimi azotati e ammendanti di cui al decreto legislativo 75/2010 sia in zona ordinaria sia in zona vulnerabile da nitrati,";
9. Sostituire il punto 3.2 della lettera b) del comma 1 dell'art 32 *Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili da nitrati con il seguente: "3.2 suoli con residui colturali. Il requisito di presenza di residui colturali non si realizza nei casi di completa asportazione delle biomasse per trinciatura e insilamento;"*

All'Allegato B *Criteri per la definizione degli apporti massimi di azoto alle colture* preliminarmente approvato con DGR 266/2022,

10. *sostituire la determinazione del coefficiente Ko nel modo seguente:*
- "coefficiente di efficienza relativo agli apporti di Fo. Varia in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e delle caratteristiche del suolo. A livello aziendale è necessario ottenere una buona efficienza tramite lo spandimento degli effluenti di allevamento in epoche il più possibile prossime all'utilizzo dell'azoto da parte delle colture, compatibilmente con le condizioni di umidità dei suoli e le caratteristiche chimico-fisiche degli stessi. Considerata un'utilizzazione agronomica efficiente dei fertilizzanti organici, per il calcolo sono utilizzati i seguenti coefficienti di efficienza:*
- a) *0,6 per i liquami suini, i liquami avicunicoli, per il digestato da effluenti suini e il digestato da effluenti avicoli, da soli o in miscela con altre biomasse; per le frazioni chiarificate del digestato;*
  - b) *0,5 per i liquami bovini, ovicaprini ed equini, per il digestato da effluenti bovini da soli o in miscela con altre biomasse, per il digestato da sole biomasse vegetali e/o animali (SOA ex regolamento (CE) 1069/2009) e/o da acque reflue; per le acque reflue, per i fanghi di depurazione non palabili e per i fanghi di depurazione palabili non soggetti a maturazione e compostaggio;*
  - c) *0,4 per i letami, per le frazioni separate palabili del digestato, per i fanghi di depurazione palabili soggetti a maturazione e compostaggio e per gli ammendanti. Per le miscele di vari effluenti o digestati, il coefficiente di riferimento è quello relativo alla componente con valore più elevato."*

Sulla base delle osservazioni pervenute si ritiene inoltre utile formulare le seguenti indicazioni per azioni e ambiti d'intervento correlati con l'attuazione del RFA e dei suoi potenziali futuri sviluppi:

- 11. Prevedere future forme di coinvolgimento del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche in quanto coinvolto nel processo di pianificazione delle Zone allocate per l'acquacoltura (AZA) che interessa anche le acque interne, ai fini di controllare le eventuali interferenze tra il Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) e le AZA.
- 12. Per contenere l'impatto odorigeno da distribuzione effluenti in particolare quando oggetto di esposti, come indicazione generale si demanda a iniziative territoriali (non preordinate necessariamente da dispositivi di norma o regolamento comunale), guidate da locali Autorità o rappresentanze e mirate ad adottare strategie su base partecipata e condivisa con i portatori d'interesse, prevedere ove possibile una rotazione delle applicazioni in modo da evitare distribuzioni ripetute in tempi ravvicinati sulle medesime aree, onde scongiurare disagi olfattivi persistenti e concentrati in specifiche aree.

13. Alla DC risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in relazione alle disponibilità finanziarie, si suggerisce di prevedere e privilegiare nei futuri atti di programmazione/pianificazione:
- interventi volti a incentivare la prassi del mantenimento di una copertura vegetale invernale sui terreni (cover-crops) e fasce tampone al fine di contenere i fenomeni di lisciviazione e run-off di composti azotati (oltre che di prodotti fitosanitari, nel caso delle fasce tampone);
  - azioni prioritarie volte all'individuazione di misure per il finanziamento di impegni agro-climatico-ambientali relativi in particolare ai modi di svolgimento delle fertilizzazioni 'a ridotta emissività';
  - un utile prosieguo d'emanazione di bandi d'intervento dedicati a pagamento di impegni agro-climatico-ambientali e co-finanziamento su base volontaria per l'acquisizione di specifiche dotazioni meccaniche atte a consentire un interrimento dei fertilizzanti (in ZO e ZVN) o immediato o con massima tempestività, dopo le applicazioni.

**Ritenuto** di poter concordare con quanto illustrato e proposto dal Servizio valutazioni ambientali con la precitata Relazione istruttoria;

**Su proposta** dell'Assessore regionale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile,

**la Giunta regionale**, all'unanimità

### **Delibera**

il seguente parere

- a. la Variante in aggiornamento del *"Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006"* (RFA) di recepimento del DM 25 febbraio 2016 modificato dall'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2019, n 160 e per successivo effetto del subentrato decreto legge 21/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 51/2022, non produce impatti significativi negativi sull'ambiente e sui Siti della Rete Natura 2000 e per tanto non è necessario assoggettarlo alla valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e alla Valutazione ambientale strategica di cui agli art da 13 a 18 del decreto legislativo 152/2006. Prima dell'approvazione dovranno essere recepite le seguenti indicazioni:

Il RFA dovrà essere rivisto recependo le osservazioni/indicazioni pervenute dai Soggetti competenti e da quanto osservato dal Servizio valutazioni ambientali nella relazione istruttoria ai fini di migliorare ulteriormente gli aspetti ambientali, come di seguito illustrato:

Prevedere le seguenti modifiche al RFA preliminarmente approvato con DGR 266/2022

- 1 all'articolo 2 Definizioni, comma 1,
  - riscrivere la lettera i) nel modo seguente:  
*"i) concimi azotati: concimi minerali o concimi organici contenenti azoto così come definiti dal decreto legislativo 75/2010 e dal regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;"*
  - all'articolo 2 Definizioni, comma 1, lettera j) dopo le parole *"come definiti dal decreto legislativo 75/2010"* sono aggiunte le parole *"e dal regolamento (UE) 2019/1009"*;
- 2 In coerenza con quanto previsto all'art. 8, comma 3, all'art. 9, comma 3 e all'art. 36, comma 6 del DM 25 febbraio 2016, sostituire all'art. 4, comma 1, lett. a) la dicitura

*“purché non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali” con “purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali”.*

Analoga sostituzione dovrà prevedersi:

- all'articolo 5, comma 1, lettera a),
- all'articolo 10, comma 1, lettera a),
- all'articolo 14, comma 1, lettera a),
- all'articolo 27, comma 1, lettera a).

3 Modificare la lettera i) dell'art.4, comma 1 del RFA nel modo seguente:

*“i) su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 99/1992;”.*

Analogo inquadramento di durata del divieto dovrà prevedersi:

- all'articolo 5, comma 1, lettera o),
- all'articolo 10, comma 1, lettera o),
- all'articolo 14, comma 1, lettera o),
- all'articolo 27, comma 2,
- all'articolo 28, comma 1, lettera o).

4 Inserire negli articoli 8 e 11 del RFA dopo il comma 3 la dicitura: *“4. È vietata la realizzazione di nuovi contenitori in terra (lagoni), aventi cioè pareti e fondo in terra, sia totalmente interrati che parzialmente fuori terra e anche nel caso che le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con materiali sintetici.”*

5 Al secondo periodo del comma 12 dell'art 32, dopo le parole: *“fatto salvo l'uso di concimi”* sono aggiunte le parole: *“a cessione controllata o”;*

6 Al comma 2 dell'art 4 prima delle parole *“l'utilizzo agronomico”* sono aggiunte le parole *“Fatto salvo quanto disciplinato al comma 1 per i letami e i materiali a essi equiparati”* e prima della parola *“ammendanti”* è aggiunta la parola *“altri”;*

7 Riscrivere l'art. 7, comma 9 nel modo seguente:

*9. L'accumulo su suolo agricolo di cui ai commi 3 e 8, è effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) *distanza non inferiore a 5 metri dalle scoline;*
- b) *distanza non inferiore a 30 metri dai corsi d'acqua superficiali;*
- c) *distanza non inferiore a 40 metri dall'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;*
- d) *distanza non inferiore a 30 metri da tutti gli habitat appartenenti ai gruppi 1 (Habitat costieri e vegetazioni alofitiche), 2 (Dune marittime e interne), 3 (Habitat d'acqua dolce) e 7 (Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse) nonché dall'habitat 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico;*
- e) *distanza non inferiore a 5 metri dai prati stabili naturali di cui alla legge regionale 9/2005 e da tutti gli altri habitat;*
- f) *distanza non inferiore a 25 metri dalle strade, 50 metri dalle case sparse e 100 metri dai centri abitati;*
- g) *non ripetuto nella stessa area prima di un anno dallo spandimento del precedente cumulo;*
- h) *durata non superiore a novanta giorni;*
- i) *altezza media del cumulo inferiore a 2 metri;*
- j) *dimensione del cumulo inferiore a 200 metri cubi;*
- k) *garantita una buona aerazione della massa;*
- l) *adozione misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo per l'accumulo temporaneo;*

- m) *superficie del terreno, se con granulometria grossolana con contenuto di scheletro superiore al 35 per cento o tessitura sabbiosa, impermeabilizzata con l'impiego di una copertura di materiale impermeabile con uno spessore adeguato ad impedire rotture o fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo.*
- 8 Al comma 2 dell'art. 24 prima delle parole "sono considerate" sono aggiunte le parole "e quelle tenute a predisporre il PUA delle pratiche di fertilizzazione per l'utilizzo in un anno di un quantitativo superiore a 10.000 chilogrammi di azoto anche da esclusivo o prevalente impiego di concimi azotati e ammendanti di cui al decreto legislativo 75/2010 sia in zona ordinaria sia in zona vulnerabile da nitrati,";
- 9 Sostituire il punto 3.2 della lettera b) del comma 1 dell'art 32 *Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili da nitrati con il seguente: "3.2 suoli con residui colturali. Il requisito di presenza di residui colturali non si realizza nei casi di completa asportazione delle biomasse per trinciatura e insilamento;"*

All'Allegato B *Criteria per la definizione degli apporti massimi di azoto alle colture preliminarmente approvato con DGR 266/2022,*

- 10 *sostituire la determinazione del coefficiente Ko nel modo seguente:*  
*"coefficiente di efficienza relativo agli apporti di Fo. Varia in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e delle caratteristiche del suolo. A livello aziendale è necessario ottenere una buona efficienza tramite lo spandimento degli effluenti di allevamento in epoche il più possibile prossime all'utilizzo dell'azoto da parte delle colture, compatibilmente con le condizioni di umidità dei suoli e le caratteristiche chimico-fisiche degli stessi. Considerata un'utilizzazione agronomica efficiente dei fertilizzanti organici, per il calcolo sono utilizzati i seguenti coefficienti di efficienza:*
- a) *0,6 per i liquami suini, i liquami avicunicoli, per il digestato da effluenti suini e il digestato da effluenti avicoli, da soli o in miscela con altre biomasse; per le frazioni chiarificate del digestato;*
- b) *0,5 per i liquami bovini, ovcaprini ed equini, per il digestato da effluenti bovini da soli o in miscela con altre biomasse, per il digestato da sole biomasse vegetali e/o animali (SOA ex regolamento (CE) 1069/2009) e/o da acque reflue; per le acque reflue, per i fanghi di depurazione non palabili e per i fanghi di depurazione palabili non soggetti a maturazione e compostaggio;*
- c) *0,4 per i letami, per le frazioni separate palabili del digestato, per i fanghi di depurazione palabili soggetti a maturazione e compostaggio e per gli ammendanti.*  
*Per le miscele di vari effluenti o digestati, il coefficiente di riferimento è quello relativo alla componente con valore più elevato."*

Sulla base delle osservazioni pervenute si ritiene inoltre utile formulare le seguenti indicazioni per azioni e ambiti d'intervento correlati con l'attuazione del RFA e dei suoi potenziali futuri sviluppi:

11. Prevedere future forme di coinvolgimento del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche in quanto coinvolto nel processo di pianificazione delle Zone allocate per l'acquacoltura (AZA) che interessa anche le acque interne, ai fini di controllare le eventuali interferenze tra il Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) e le AZA.
12. Per contenere l'impatto odorigeno da distribuzione effluenti in particolare quando oggetto di esposti, come indicazione generale si demanda a iniziative territoriali (non preordinate necessariamente da dispositivi di norma o regolamento comunale), guidate da locali Autorità o rappresentanze e mirate ad adottare strategie su base partecipata e condivisa con i portatori d'interesse, prevedere ove possibile una rotazione delle applicazioni in modo da evitare distribuzioni ripetute in tempi ravvicinati sulle medesime aree, onde scongiurare disagi olfattivi persistenti e concentrati in specifiche aree.
13. Alla DC risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in relazione alle disponibilità finanziarie, si suggerisce di prevedere e privilegiare nei futuri atti di programmazione/pianificazione:

- interventi volti a incentivare la prassi del mantenimento di una copertura vegetale invernale sui terreni (cover-crops) e fasce tampone al fine di contenere i fenomeni di lisciviazione e run-off di composti azotati (oltre che di prodotti fitosanitari, nel caso delle fasce tampone);
  - azioni prioritarie volte all'individuazione di misure per il finanziamento di impegni agro-climatico-ambientali relativi in particolare ai modi di svolgimento delle fertilizzazioni 'a ridotta emissività';
  - un utile prosieguo d'emanazione di bandi d'intervento dedicati a pagamento di impegni agro-climatico-ambientali e co-finanziamento su base volontaria per l'acquisizione di specifiche dotazioni meccaniche atte a consentire un interrimento dei fertilizzanti (in ZO e ZVN) o immediato o con massima tempestività, dopo le applicazioni.
- b. Di trasmettere ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente atto alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio valorizzazione qualità delle produzioni ed alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche al fine di provvedere agli adempimenti attuativi discendenti.
- c. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG e sul sito web istituzionale

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE